MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

VISTO il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante *"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale"***,** convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'articolo 18, comma 1 che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione *"…omissis…nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione* [*ex* articolo 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236], *nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione…omissis…"*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "*Legge di contabilità e finanza pubblica*";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante "*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*", così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140, recante *"Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali"* e, in particolare, l'articolo 7 relativo alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 gennaio 2022, n. 13, recante "*Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali*";

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante "*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023–2025"* e, in particolare, la Tabella 4;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 febbraio 2023, n. 12, di assegnazione delle risorse umane e finanziarie per l'anno 2023 ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 aprile 2023, n. 55, con il quale, al fine di assicurare la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa, nonché la funzionalità della Direzione generale degli ammortizzatori sociali, vacante dal 31 marzo 2023, è stata conferita al dr. Gennaro Gaddi, dirigente con incarico di direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, la delega di firma degli atti necessari, urgenti ed indifferibili, connessi alla gestione delle risorse di cui alla Missione 26.6;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*" e, in particolare, l'articolo 41, comma 5-*bis*, il quale dispone che, per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro e che tale indennità sia riconosciuta entro il limite complessivo di spesa di € 117.200.000,00 per l'anno 2021, € 132.600.000,00 per l'anno 2022, € 40.700.000,00 per l'anno 2023 ed € 30.400.000,00 per l'anno 2024 e, per gli accordi stipulati dal 1°gennaio 2022, di € 80.400.000,00 per l'anno 2022, € 219.600.000,00 per l'anno 2023, € 264.200.000,00 per l'anno 2024, € 173.600.000,00 per l'anno 2025 ed € 68.400.000,00 per l'anno 2026;

VISTO, altresì, l'articolo 41, comma 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale dispone che, per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dai commi 5 e 5-*bis* del medesimo decreto legislativo, è consentita una riduzione oraria la cui media non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione e che i benefici di cui al comma 3 dello stesso decreto legislativo e del medesimo comma 7 siano riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di € 15.700.000,00 per l'anno 2019, di € 31.800.000,00 per l'anno 2020, di € 101.000.000,00 per l'anno 2021, di € 256.600.000,00 per l'anno 2022, di € 469.000.000,00 per l'anno 2023 e di € 317.100.000,00 per l'anno 2024;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l'articolo 39, comma 1, il quale, modificando il limite delle unità lavorative previste dall'articolo 41, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 148 del 2015, prevede, conseguentemente, che i limiti di spesa di cui ai commi 5-*bis* e 7 del medesimo articolo 41 siano incrementati, rispettivamente, di € 35.000.000,00 per l'anno 2021, € 91.000.000,00 per l'anno 2022 ed € 50.500.000,00 per l'anno 2023, e di € 66.700.000,00 per l'anno 2021 ed € 134.500.000,00 per l'anno 2022;

PRESO ATTO della nota prot. n. 15732 del 4 ottobre 2022, con cui l'INPS ha chiesto il rimborso delle somme relative a prestazioni erogate al 31 dicembre 2021 per il finanziamento degli interventi *ex* articolo 41, commi 5-*bis* e 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015, quantificate, rispettivamente, in € 168.882,43 e in € 43.063.263,41;

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

VISTI gli ordini di pagare ad impegno contemporaneo nn. 465, 466 e 467 del 10 novembre 2022, con i quali è stata corrisposta all'INPS, a titolo di rimborso delle risorse richieste con la nota di cui al precedente capoverso, la somma complessiva di € 43.232.145,84;

PRESO ATTO della nota prot. n. 18302 del 10 novembre 2022 e della successiva nota integrativa e rettificativa prot. n. 19080 del 23 novembre 2022, con cui l'INPS ha chiesto il rimborso degli oneri rilevati nel periodo 1° gennaio - 31 ottobre 2022 per il finanziamento degli interventi *ex* articolo 41, commi 5-*bis* e 7 del decreto legislativo n. 148 del 2015, quantificati, rispettivamente, in € 18.254.300,00 e in € 35.305.000,00;

VISTI gli ordini di pagare ad impegno contemporaneo nn. 515 e 516 del 1° dicembre 2022 con i quali è stata corrisposta all'INPS, a titolo di rimborso delle risorse richieste con la nota di cui al precedente capoverso, la somma complessiva di € 53.559.300,00;

PRESO ATTO della nota prot. n. 22706 del 24 ottobre 2023 con cui l'INPS ha chiesto il rimborso delle somme per prestazioni erogate nel corso dell'anno 2022, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 41, commi 5-*bis* e 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015, quantificati, rispettivamente, in € 15.357.953,22 sul capitolo INPS 8E1203628 e in € 44.025.759,96 sul capitolo INPS 8E1203620;

CONSIDERATO che, con la medesima nota, l'INPS specifica che, per l'intervento in questione, la richiesta di rimborso si riferisce a prestazioni erogate dall'Istituto previdenziale nel corso dell'anno 2022, facenti riferimento a periodi di competenza precedenti all'anno di consuntivazione;

RITENUTO pertanto necessario provvedere all'impegno e al contestuale trasferimento dell'importo complessivo di € 59.383.713,18, in favore dell'INPS, ai sensi dell'articolo 41, commi 5-*bis* e 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015

DECRETA

Articolo 1

1. Per quanto esposto nelle premesse, viene disposto l'impegno e il contestuale trasferimento in favore dell'INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale - dell'importo complessivo di € 59.383.713,18 (euro cinquantanovemilionitrecentottantatremilasettecentotredici/18), a totale copertura degli oneri sostenuti dall'Istituto previdenziale al 31 dicembre 2022, ai sensi della normativa sopra richiamata.

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

IL DIRETTORE GENERALE *DELEGATO*

Articolo 2

1. La spesa di cui all'articolo 1 del presente decreto grava sul capitolo 2230 - Missione 26 (Politiche per il lavoro) – Programma 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) – Azione: Sostegno e promozione dell'occupazione e del reddito – sulle risorse di provenienza dell'esercizio finanziario 2021 (PG 06).

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it

Gennaro Gaddi

GADDI
GENNARO

Firmato digitalmente da
GADDI GENNARO
Data: 2023.10.30 17:04:04
+01'00'

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale"